

L'allineamento tra le posizioni contenute negli schedari consolari e quelle presenti nelle anagrafi comunali degli italiani residenti all'estero.

L'articolo 5 della Legge n. 459 del 27 dicembre 2001 stabilisce che il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali. Questa norma, per la prima volta, conferisce sistematicità ad un esercizio di confronto che, in precedenza, veniva fatto solo per singoli casi e sulla base del principio generale di corretta tenuta dei registri, ma senza mai avere carattere complessivo.

Non era quindi possibile avere un preciso quadro di riferimento sulla coincidenza dei dati in possesso dei Comuni con quelli in possesso dei Consolati. C'era una generale impressione che essi corrispondessero solo in parte, ma non era mai stato possibile non solo quantificare quanto coincidessero, ma soprattutto perché permanessero aree di diversità di contenuti.

Questa relazione ha quindi lo scopo di esaminare il meccanismo del cosiddetto allineamento dei dati, cioè quello che la legge chiama "unificazione", vagliando gli aspetti normativi e pratici ed esaminando le procedure che possono favorire od ostacolare il successo dell'esercizio.

Sebbene il concetto di unificazione sia stato introdotto dalla legge che disciplina il voto degli italiani all'estero, è necessario tenere sempre presente che l'allineamento dei dati è un obiettivo che deve essere perseguito a prescindere dall'effettuazione di una consultazione elettorale che preveda il voto per corrispondenza per gli italiani all'estero. L'aggiornamento e la corretta tenuta delle anagrafi, infatti, sono la base per l'efficace erogazione di tutti i servizi consolari ai connazionali e permettono altresì una corretta pianificazione della distribuzione e della gestione delle risorse possedute dai singoli Uffici.

Questi fattori sono sempre validi e non lo diventano solo in occasione del voto. È comunque evidente che, quanto più saranno allineati i dati, tanto più sarà facile garantire l'esercizio del voto ai connazionali residenti all'estero, quando se ne presenta l'occasione.

Per quanto riguarda gli Uffici consolari all'estero, l'articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 200/1967 stabilisce che presso ogni ufficio consolare è istituito e mantenuto uno schedario il più possibile aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali e dei cittadini residenti nella circoscrizione. Fin dal 1967, quindi, è stato affermato il principio che ogni Ufficio consolare doveva mantenere un elenco dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione.

È interessante notare che già allora il legislatore inserì la formula "tenuto conto delle circostanze locali": tali circostanze, infatti, possono variare di molto a seconda delle differenti aree geografiche e influenzare in modo significativo l'aggiornamento degli schedari consolari.

